

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO
RELATIVA AL CAPO VI – LA COMMISSIONE EDILIZIA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 avente ad oggetto "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal Testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo;
- la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, n. 1 del 27 aprile 2005 fa proprio il parere del Consiglio di Stato n. 2447/03 precisando che "la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale" per cui " qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti Locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche";
- la giurisprudenza di merito si è espressa con sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, del 23 marzo 2005, n. 657/05 con la quale è stato statuito che "Seppure la commissione edilizia abbia perso, a seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 380/2001, il suo carattere di organo necessario ex lege – potendo oggi scegliere gli enti locali se conservarla o sopprimerla -, laddove si sia optato per la permanenza di tale organo, l'effettiva espressione di un parere da parte di una commissione illegittimamente composta da soggetti politici, in violazione del generale principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo-gestionali (principio che ha portata generale ed è perciò stesso insuscettibile di eccezioni che non siano espressamente previste dalla legge), inficia di conseguenza gli atti successivi del procedimento e travolge la legittimità del provvedimento finale"

Richiamata la nota dell'Associazione Comuni della marca Trevigiana del 23.8.2005, prot. 87, con la quale si interpretava la normativa e giurisprudenza sopracitata nel senso che i comuni che avevano già nominato la commissione edilizia comunale in sintonia con l'art. 113 della L.R. 61/1985, potevano mantenere in vita la commissione comunale anche con la presenza dei rappresentanti degli organi politici e fino al termine del mandato della stessa, salvo libera scelta dei predetti componenti politici di ritirarsi anticipatamente con proprie dimissioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale del 21.9.2004 n. 49 avente ad oggetto "Designazione componenti elettivi della commissione edilizia comunale" con la quale venivano nominati i membri della commissione edilizia comunale e dato atto che la stessa restava in carica per tre anni;

Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti della commissione edilizia comunale;

Considerato che il vigente Regolamento Edilizio comunale disciplina la composizione (art. 42), il funzionamento (art. 43) e le attribuzioni (art. 44) della commissione edilizia comunale al capo VI, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 della L.R. 61/1985;

Riconosciuto che , per quanto sopra esposto, che l'art. 113 della suddetta legge regionale deve ritenersi superato per effetto della sopravvenuta legislazione statale e regionale, per le decisioni giurisprudenziali citate e quindi non vincolante per l'Amministrazione comunale;

Ritenuto di dover disciplinare la commissione edilizia in senso conforme alla nuova disciplina, senza quindi la rappresentanza politica, in attuazione della propria autonomia normativa costituzionalmente garantita dall'art. 114;

Considerato che non si rende necessaria l'adozione di un'apposita variante al Piano regolatore comunale, ma è sufficiente modificare il solo Regolamento edilizio mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del consiglio comunale,

Richiamato l'art. 6 della L.R. 31.10.1994, n. 63 che detta "Norme per la sub-delega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali" in forza della quale permane l'obbligo di integrare la commissione edilizia con due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente;

Viste le leggi regionali:

27 giugno 1985, n. 61

31 ottobre 1994, n. 63

23 aprile 2004, n. 11;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco: relaziona illustrando la proposta di delibera che prevede l'aggiornamento del regolamento alla normativa vigente.

Milani Daniele-consigliere: sottolinea che un'aggiunta che poteva essere fatta era la previsione di un bando per la selezione dei tecnici da individuare e la previsione dei motivi di incompatibilità per rendere il procedimento più trasparente.

Marchesan Valerio-consigliere: chiede se l'estromissione della figura del Sindaco sia prevista dalla legge, perché ritiene che i politici conoscano meglio il territorio che dei tecnici esterni.

Sindaco: il Responsabile del Servizio è presente ed è presidente della commissione; egli ben conosce il territorio e le sue problematiche. La normativa e tutte le sentenze che si sono succedute hanno stabilito l'illegittimità della presenza dei politici all'interno della commissione edilizia. Afferma che il bando non è previsto dalla normativa vigente e vi è estrema urgenza di convocare la commissione.

Serafin Dario-consigliere: afferma che la mancanza della figura del Sindaco all'interno della commissione creerà notevoli problemi in quanto ritiene che tale figura conosca approfonditamente le problematiche del territorio comunale ma, in considerazione dei nominativi proposti quali candidati, ritiene che anche se i politici non ci sono, è come se ci fossero.

Sindaco: contesta questa affermazione perché non ha dato mai ordini a nessuno neppure al Responsabile del Servizio. Evidenzia la necessità di avere una nuova commissione edilizia anche se apprezza i suggerimenti pervenuti dal consigliere Milani.

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti: 16

Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 6 (Zardo, Milani A., Barichello, Tosetto, Milani D., Serafin)

con l'assistenza degli scrutatori previamente designati

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica del vigente Regolamento edilizio relativa al Titolo I, Capo VI "La Commissione edilizia" articoli 42, 43 e 44 così come risultano modificati nell'allegato sub A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e che sostituisce integralmente il testo originario;

e con separata votazione unanime e palese espressa dai n.16 consiglieri presenti e votanti

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere alla nomina della nuova commissione edilizia.
-

CAPO VI – LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 42 – Composizione della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata

La commissione edilizia è l'organo consultivo del Comune nell'area urbanistico ed edilizia.

I membri, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, sono scelti tra esperti.

Il loro numero è di quattro e deve essere assicurata la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.

I membri durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

Nelle ipotesi previste dall'art.4 della L.R. 63/94, la Commissione è integrata con le modalità di cui all'art.6 della citata legge, da due esperti, pure essi nominati dal Consiglio Comunale, scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico-monumentali.

La qualificazione di esperto va documentata con la presentazione di un curriculum.

Il responsabile dell'area Urbanistica presiede la Commissione Edilizia e la Commissione Edilizia Integrata. In caso di assenza o di impedimento, presiede la Commissione Edilizia ed Edilizia Integrata un tecnico dipendente dello stesso settore o dell'area Tecnica-Lavori Pubblici, all'uopo delegato dal medesimo responsabile.

Assiste alle sedute con funzione di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Responsabile.

I commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.

La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio Comunale, che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Non possono essere eletti componenti della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Edilizia Integrata i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulle pratiche in esame.

Spetta ai membri della commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata un gettone di presenza nell'importo stabilito per i Consiglieri comunali.

Art. 43 – Funzionamento della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata

La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione .

Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà dei componenti ed il Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione.

La Commissione, al fine di ottenere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti che non potranno comunque presenziare alla discussione né alla successiva votazione.

I Commissari che siano interessati, in qualità di committenti, di progettisti o in qualsiasi altra veste al progetto in esame della Commissione, non possono presenziare alla discussione né alla successiva votazione.

Il Segretario della Commissione redige, in apposito registro il verbale dell'adunanza nel quale dovrà essere specificato:

1. il numero e il nominativo dei commissari presenti in ciascuna fase dell'adunanza e il nominativo dei progettisti eventualmente invitati.
2. la sintesi degli interventi effettuati qualora richiesta dall'interessato e le eventuali dichiarazioni di voto per ogni argomento discusso;
3. il parere della Commissione Edilizia con le eventuali prescrizioni alla cui osservanza esso risulta subordinato, le motivazioni a sostegno, i voti favorevoli, i voti contrari, i voti di astensione.

Nell'ipotesi in cui operi in composizione Integrata, la Commissione Edilizia esprime i pareri con la presenza dei componenti esperti in bellezze naturali e tutela dell'ambiente. La loro presenza modificherà il numero dei componenti per dichiarare regolare la seduta ed esprimere i pareri.

Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente va verbalizzato anche se favorevole. Le loro valutazioni vanno puntualmente indicate nelle autorizzazioni di cui all'art. 164 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali.

Il verbale dev'essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai membri presenti all'adunanza, a seguito della lettura che il Segretario di norma eseguirà in apertura dell'adunanza successiva a quella a cui si riferisce il verbale.

Art. 44 – Competenze ed attribuzioni della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata

La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.

La Commissione Edilizia esprime il proprio parere relativamente a:

- nuova edificazione, ampliamento e opere di urbanizzazione;
- ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie;
- risanamento conservativo e restauro in presenza dei vincoli in materia di beni architettonici e monumentali;
- varianti essenziali;
- permesso di costruire in deroga;
- interventi di arredo urbano ed attrezzature per l'illuminazione pubblica;
- progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, se espressamente richiesto dall'amministrazione o dagli uffici competenti.

E' facoltà del responsabile dell'area urbanistica sottoporre all'esame della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata progetti relativi ad interventi non rientranti nelle fattispecie sopra elencate.

La Commissione esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.

Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale possono inoltre avvalersi del parere della Commissione in qualsiasi altra circostanza in cui si ritenga opportuno acquisire un parere tecnico in vista dell'assunzione di provvedimenti amministrativi ed in particolare in caso di rilevanti opere pubbliche da realizzarsi.

Sono fatte salve le competenze della Commissione edilizia integrata con i membri esperti in tema di bellezze naturali di cui alla L.R. 31.10.1994 N.63.
